


COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA



REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/09/2002

INDICE

PARTE GENERALE

TITOLO I

➤ *Capo I - Disposizioni generali*

Articolo 1 - Ambito e scopo del regolamento

Articolo 2 - Individuazione delle entrate tributarie comunali

Articolo 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

Articolo 4 - Agevolazioni, detrazioni ed esenzioni tributarie

➤ *Capo II - Accertamento delle entrate tributarie*

Articolo 5 - Forma di gestione

Articolo 6 - Funzionario responsabile

➤ *Capo III - Riscossione delle entrate tributarie*

Articolo 7 - Modalità di riscossione

Articolo 8 - Rateazione del pagamento

Articolo 9 - Rimborsi d'ufficio

Articolo 10 - Importo minimo per versamenti e rimborsi

Articolo 11 - Interessi

➤ *Capo IV - Attività di controllo delle entrate tributarie*

Articolo 12 - Modalità di controllo delle denunce e dei versamenti

Articolo 13 - Diritto di interpello

➤ *Capo V - Sanzioni amministrative tributarie*

Articolo 14 - Irrogazione delle sanzioni

Articolo 15 - Cause di non irrogazione delle sanzioni

➤ *Capo VI - Autotutela*

Articolo 16 - Esercizio dell'autotutela

➤ *Capo VII - Accertamento con adesione*

Articolo 17 - Principi generali

Articolo 18 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

Articolo 19 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Articolo 20 - Termine ed avvio del procedimento

Articolo 21 - Contraddittorio

Articolo 22 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 23 - Invito a comparire

Articolo 24 - Preclusioni al procedimento. Rinuncia all'istanza da parte del contribuente

Articolo 25 - Atto di definizione dell'accertamento con adesione

Articolo 26 - Atto di definizione nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente per gli ulteriori periodi di imposta

Articolo 27 - Conclusione negativa del procedimento per la definizione con adesione

Articolo 28 - Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

Articolo 29 - Riduzione della sanzione a seguito della definizione dell'accertamento

Articolo 30 - Termine e modalità del versamento delle somme dovute

PARTE GENERALE

TITOLO I

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento costituisce la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza delle disposizioni normative e la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Le norme regolamentari di seguito esposte, non si applicano e sono sostituite dall'eventuale diversa disciplina introdotta da norme primarie successive all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 2 - Individuazione delle entrate tributarie comunali

1. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi dei seguenti tributi:
 - 1.a.1.1. imposta comunale sugli immobili;
 - 1.a.1.2. imposta comunale sulla pubblicità;
 - 1.a.1.3. diritto sulle pubbliche affissioni;
 - 1.a.1.4. tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
 - 1.a.1.5. tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 3 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Compete al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe.
2. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono decise dalla Giunta comunale.

Articolo 4 - Agevolazioni, detrazioni ed esenzioni tributarie

1. Le agevolazioni, detrazioni ed esenzioni nella disponibilità del Comune, nonché i soggetti destinatari delle medesime sono disciplinate nella parte speciale del presente Regolamento e vengono stabilite dal Consiglio comunale, salvo diversa indicazione, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
2. In assenza della deliberazione annuale, si intendono confermate le detrazioni, le agevolazioni e le esenzioni vigenti nell'esercizio precedente.

Capo II Accertamento delle entrate tributarie

Articolo 5 - Forma di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di efficienza, economicità, funzionalità ed equità.
2. Le forme di riscossione, liquidazione, accertamento dei tributi comunali, consentite dalla legislazione vigente, possono essere utilizzate anche disgiuntamente.
3. La forma di gestione deve essere deliberata dal Consiglio comunale.

Articolo 6 - Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile di ciascun tributo è nominato con deliberazione di Giunta comunale ed esplica le funzioni di gestione del tributo per il quale è stato nominato.
2. L'ente è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile del tributo entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Capo III

Riscossione delle entrate tributarie

Articolo 7 - Modalità di riscossione

1. I tributi comunali possono essere riscossi attraverso una delle seguenti modalità, individuate dalla Giunta comunale:
 - a) tramite il Concessionario del Servizio Riscossione Tributi competente per territorio;
 - b) tramite conto corrente postale intestato al Tesoriere comunale;
 - c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale;
 - e) tramite il sistema bancario, mediante mezzi telematici (*bancomat, carta di credito, POS, ecc.*).
2. L'utilizzo di mezzi telematici per il pagamento del tributo non libera il contribuente dal rispetto dei termini stabiliti.
3. In mancanza di espressa deliberazione della Giunta comunale si applicano le modalità di riscossione vigenti.

Articolo 8 – Rateazione del pagamento

1. Ai contribuenti, possono essere concesse, a specifica domanda da presentare prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) importo dovuto di almeno euro **60** per singolo tributo ed anno d'imposta;
 - c) durata massima di ventiquattro mesi e periodo di rateazione massimo trimestrale;
 - d) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - e) applicazione degli interessi legali in vigore.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. La dilazione del pagamento non è ammessa per le somme derivanti dalla procedura di riscossione coattiva.
4. l'importo suddetto potrà periodicamente essere aggiornato dalla Giunta Comunale.

Articolo 9 – Rimborsi d'ufficio

1. Il responsabile del tributo procede d'ufficio al rimborso delle somme versate e non dovute per duplicazione del tributo o per errore imputabile all'ufficio entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il responsabile del tributo potrà, inoltre, procedere al rimborso d'Ufficio, qualora riscontri un versamento eccedente quello dovuto.

Articolo 10 - Importo minimo per versamenti e rimborsi

1. Qualora, a seguito di attività di controllo, l'importo annuo dovuto dal contribuente, comprensivo di eventuali interessi e sanzioni, sia inferiore o uguale ad euro 10,00 non si dà luogo alla riscossione.
2. Non si dà luogo al rimborso di somme complessivamente inferiori o uguali ad euro 10,00.

Articolo 11 - Interessi

1. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso di tutti i tributi comunali sono determinati nella seguente misura:
 - 4,5 per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 1988 e fino al 31 dicembre 1993;
 - 3 per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1996;
 - 2,5 per cento, per ogni semestre compiuto, per il periodo successivo al 31 dicembre 1996.
2. Per ogni semestre si applica il tasso d'interesse in vigore al primo giorno di decorrenza del semestre stesso. Nel caso di cambio della misura degli interessi nel corso del semestre, la nuova misura si applica dal primo giorno del semestre successivo.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli avvisi di liquidazione, agli avvisi di accertamento e ai provvedimenti di rimborso, di tutti i tributi comunali, notificati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, indipendentemente dagli anni d'imposta a cui si riferiscono.

Capo IV

Attività di controllo delle entrate tributarie

Articolo 12 – Modalità di controllo delle denunce e dei versamenti

1. Il Comune verifica la correttezza delle denunce presentate dal contribuente e dei versamenti effettuati utilizzando le proprie banche dati e quelle a disposizione di altri enti, anche attraverso collegamenti telematici.
2. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere effettuata con criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
3. Qualora il contribuente abbia versato tempestivamente il tributo a favore di altro comune o di un concessionario incompetente il responsabile del tributo può procedere in via preliminare a regolazione tra enti e soggetti concessionari della riscossione.
4. Qualora il responsabile del tributo rilevi un versamento di competenza di altro soggetto provvede d'ufficio al trasferimento della relativa somma.

Articolo 13 – Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al responsabile del tributo specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla data di ricezione al protocollo generale, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Per le questioni di massima complessità, il responsabile del tributo può richiedere qualificate consulenze esterne per un concreto ausilio o per rispondere alle istanze di interpello.

Capo V

Sanzioni amministrative tributarie

Articolo 14 – Irrogazione delle sanzioni

1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il responsabile del tributo.
2. Il responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n° 472¹.
3. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni della riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

Articolo 15 - Cause di non irrogazione delle sanzioni

1. Il responsabile del tributo non procede all'irrogazione delle sanzioni né alla richiesta degli interessi, qualora il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune.

¹ *Articolo 7, D. Lgs. n° 472/1997*

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

Capo VI Autotutela

Articolo 16 - Esercizio dell'autotutela

1. Il responsabile del tributo qualora dal riesame dei provvedimenti tributari emessi rilevi la loro palese illegittimità annulla gli stessi con atto motivato.
2. La definitività dell'atto non impedisce l'esercizio dell'autotutela.
3. L'esercizio dell'autotutela può avvenire nelle seguenti ipotesi non esaustive:
 - a) errore di persona;
 - b) errore sul presupposto;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata considerazione di pagamenti;
 - e) mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
4. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme corrisposte e non dovute.
5. Il soggetto passivo può richiedere, con istanza motivata e documentata, da prodursi in carta libera, l'annullamento di un provvedimento tributario.
6. Il responsabile del tributo, nel termine di centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al contribuente.

Capo VII Accertamento con adesione

Articolo 17 - Principi generali

1. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. Il contraddittorio, rappresenta l'elemento cardine dell'istituto, consente di perseguire una maggiore efficacia dell'accertamento tributario e contemporaneamente una limitazione del ricorso al contenzioso.

Articolo 18 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli atti di accertamento d'ufficio e in rettifica, con esclusione degli atti di mera liquidazione del tributo conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia imponibile concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati al rapporto tributario.
4. Il contribuente ha la facoltà di operare la definizione dell'accertamento con adesione solo per alcune delle annualità suscettibili di definizione non per tutte.
5. Può essere definito con adesione, secondo le modalità del presente Regolamento, l'accertamento dei tributi da esso contemplati.

6. Non è ammesso il ricorso all'accertamento con adesione sulle questioni di diritto e su tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi; non è ammesso inoltre per la definizione delle seguenti controversie:
- a) quelle relative ad accertamento d'ufficio ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del presente regolamento;
 - b) quelle relative all'omesso versamento, in tutto o in parte, di tributi riferiti alla medesima base imponibile ancora oggetto di tassazione in capo allo stesso contribuente, allorquando l'indicata base imponibile:
 - i) sia stata dichiarata o definita ai sensi del presente Regolamento;
 - ii) risulti da accertamento dell'Ufficio divenuto definitivo per mancata proposizione del ricorso avverso l'accertamento medesimo;
 - iii) risulti dall'esito del giudizio divenuto inappellabile a seguito dello svolgimento del contenzioso.

Articolo 19 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'avviso di accertamento suscettibile di adesione;
 - b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) la materia imponibile alla quale applicare l'istituto;
 - e) le modalità dell'adesione;
 - f) l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per chiedere chiarimenti o informazioni.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito, ai sensi del precedente comma, per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata comparizione del contribuente determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce al medesimo di accedere alla definizione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento.
5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio consente al contribuente di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso elementi che potrebbero portare ad una riduzione della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 20 - Termine ed avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.

2. Il contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio Tributi motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
3. Successivamente al deposito della richiesta di differimento, dopo opportuna valutazione, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al contribuente con la fissazione della nuova data.
4. L'avvio del procedimento coincide con la comparizione del contribuente invitato, nel giorno stabilito.

Articolo 21 - Contraddittorio

1. Il contribuente in tutte le fasi del contraddittorio può agire personalmente o farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli Albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto, con firma autenticata, da parte dello stesso professionista delegato.
2. Nel giorno stabilito per la comparizione, il contribuente fornisce all'Ufficio i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Previo accordo tra le parti, possono essere fissati ulteriori incontri, comunque non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire ulteriori dati, notizie e informazioni, nonché per integrare la documentazione presentata, qualora lo ritenga utile per giungere alla definizione dell'accertamento.
3. Il contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stato avviato il procedimento per l'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, può chiedere la definizione, negli stessi termini, con la medesima procedura e con gli stessi effetti disciplinati nel presente Regolamento.
4. L'apposita istanza, da presentare all'Ufficio al momento del contraddittorio, dovrà contenere l'indicazione degli ulteriori periodi di imposta per i quali il contribuente intende estendere la possibile definizione con adesione, nonché l'ulteriore documentazione, anche integrativa, di quella già presentata all'Ufficio.
5. Al termine della comparizione viene redatto un verbale sintetico che renda conto della procedura seguita, delle operazioni compiute, della documentazione presentata dal contribuente, da accludere al fascicolo d'ufficio.

Articolo 22 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica non preceduto dall'invito di cui al comma 1 dell'articolo 19, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza è inviata al Comune con lettera raccomandata semplice ovvero consegnata direttamente allo sportello dell'Ufficio protocollo che ne rilascerà ricevuta.
2. Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge seguendo la procedura indicata nel presente Regolamento per il procedimento avviato ad iniziativa dell'Ufficio.
3. L'istanza non è vincolante ai fini dell'adesione.
4. Qualora il procedimento non si concluda con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente la contestazione in giudizio del contenuto dell'atto impositivo notificato.

5. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui al presente articolo.

Articolo 23 - Invito a comparire

1. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 22, l'Ufficio deve comunicare al contribuente, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire, contenente tutte le indicazioni descritte al precedente articolo 19.
2. È fatta salva l'applicabilità dell'articolo 20.

Articolo 24 - Preclusioni al procedimento. Rinuncia all'istanza da parte del contribuente

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente di cui agli articoli 22 e seguenti.
2. La proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento, successivamente all'avvio del procedimento ex articolo 22 e seguenti, comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il contribuente può, in ogni caso, rinunciare espressamente al procedimento di definizione inviando o depositando presso l'Ufficio protocollo apposita comunicazione.

Articolo 25 - Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1. Qualora, al termine del contraddittorio, l'Ufficio e il contribuente pervengano alla definizione del tributo, l'Ufficio predispose la proposta di definizione con adesione e la sottopone al contribuente.
2. Nella proposta di definizione dell'accertamento con adesione devono essere indicati:
 - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
 - b) la motivazione della definizione;
 - c) le somme dovute, comprensive di sanzioni ed interessi;
 - d) le modalità, i termini per il versamento delle somme dovute.
3. La definizione dell'accertamento con adesione è redatta con atto scritto in duplice esemplare, che deve essere sottoscritto dal contribuente o dal suo rappresentante e dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

Articolo 26 - Atto di definizione nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente per gli ulteriori periodi di imposta

1. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 21 del presente Regolamento, qualora l'Ufficio e il contribuente pervengano alla definizione del tributo anche relativamente agli ulteriori periodi d'imposta, l'Ufficio predispose apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi e la sottopone, per l'approvazione, al contribuente.
2. In tale atto devono essere indicati gli elementi e deve essere redatto e sottoscritto nei termini indicati al precedente articolo 25.

Articolo 27 - Conclusione negativa del procedimento per la definizione con adesione

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo, oltre che nell'ipotesi di rinuncia del contribuente contemplata nell'articolo 24, quando non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.
2. Dell'esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui al comma 5 dell'articolo 21.
3. In caso di esito negativo del procedimento, l'Ufficio può proseguire l'ordinaria attività di accertamento. L'Ufficio potrà utilizzare i dati, le notizie e gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura, diversi da quelli forniti autonomamente da parte del contribuente.
4. Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 21 del presente Regolamento, l'Ufficio potrà utilizzare anche i dati, gli elementi e le notizie forniti autonomamente dallo stesso contribuente.

Articolo 28 - Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento definitivo con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, non rileva ai fini extratributari.
2. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina specifica di ciascuno dei tributi oggetto del presente Regolamento, qualora:
 - a) la definizione abbia riguardo un accertamento parziale;
 - b) sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare il tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definitivo.

Articolo 29 - Riduzione della sanzione a seguito della definizione dell'accertamento

1. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse nel periodo d'imposta cui si riferisce la definizione, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per l'ipotesi di ravvedimento del contribuente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 21, le sanzioni applicabili per le violazioni commesse si applicano nella misura di un sesto del minimo previsto dalla legge.
3. Il tentativo di adesione promosso con esito infruttuoso da parte del contribuente rende inapplicabili le riduzioni anzidette.

Articolo 30 - Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute a seguito della definizione dell'accertamento con adesione e quello eventualmente e cumulativamente dovuto a seguito della richiesta del contribuente del ravvedimento deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli articoli 25 e 26.
2. Per i tributi riscuotibili tramite ruolo, l'importo, comprensivo del tributo, della sanzione amministrativa e degli interessi, verrà iscritto in apposito ruolo a cura dell'Ufficio Tributi: la definizione si intende così perfezionata.
3. Le somme possono essere versate con le modalità previste dal presente Regolamento.